P E R

LI REV. GERMANI FRATELLI CANONICO CANTORE
D. STEFANO, ARCIDIACONO D. BARTOLOMEO,
E SACERDOTE D. NICCOLA ATTOLINI.

Dal S. C. con suo decreto del dì 25 giugno dell'anno 1800 erasi ordinato immettere nel possesso il sacerdote D. Giuseppe Tarantini di due delle tre cappellanie fondate dal canonico D. Vito de Paola della Terra di Turi, durante la vita del dottor fisico D. Natale Ventrella, che fatto gliene avea la cessione.

Questo decreto fu a nostra difesa in grado di nullità rivocato, e fu interposta la spettanza delle mentovate tre cappellanie a favore de' fratelli Attolini nostri clienti. Dovendosi riesaminar la causa in grado di nullità prodotte dal sacerdote D. Giuseppe Tarantini, son venuti fuori per le stampe alcuni fogli in difesa del precedente decreto del Consiglio, ne' quali, se mal non ci apponghiamo al vero, sembra che si vogliano stabilire tre proposizioni.

La prima che dall'istromento di fondazione delle cappellanie in controversia, e dal ragionamento della sentenza dell' anno 1775 ne risulti la capacità simultanea non men de' chierici, che de' laici discendenti dalla linea prediletta. Dal che si vuol inferire, che malamente abbia fatto il Consi-

glio a rivocare il suo precedente decreto sull' appoggio di riputare i laici esclusi dal padronato passivo delle cappellanie suddette in concorso de'chierici esistenti nelle seconde linee.

La seconda proposizione, che non poteasi *stralineare* il padronato passivo, esistendo ancora i discendenti della linea primogenita, la quale era prediletta dal fondatore.

E la terza finalmente, che se nel 1775 il S. C. avea per equità lasciato l'arcidiacono Attolini nel possesso della cappellania denominata la passione di N. S. G. C., nel momento che dichiarò la spettanza delle cappellanie a favore di D. Nicola Ventrella, e de' discendenti maschi della linea di Luca Ventrella, potea oggi praticar lo stesso, facendo uso della medesima equitá con lasciare D. Giuseppe Tarantini nel possesso della cappellania de'SS. Pietro, e Paolo: è ciò tanto viemaggiormente, in quantochè egli ritrovasi ordinato a titolo di beneficio con questa cappellania.

Dal prospetto della difesa si rileva manifestamente, che l'idea de' nostri perspicaci contraddittori sia stata quella, che non potendo in una causa ingiusta ottener completa vittoria, siansi industriati di turbar la mente de' giudici, per quindi inclinarli ad una pietà mal intesa, e trarne così un partito, che più si potesse favorevole.

Ma noi, che dobbiamo giustificar la sentenza dal Consiglio ultimamente interposta, ci accingiamo a distendere la presente breve memoria distinta in tre capi per confutare le proposizioni degli accorti nostri contraddittori.

C A P O I.

Per legge di fondazione si richiede ne' chiamati al padronato la qualità chiericale.

DOvrà il S. C. ricordarsi, che questa proposizione si è a lungo dimostrata nella nostra prima allegazione, e noi quì non faremo, che riepilogare quello, che diffusamente si è allegato scrivendo, e parlando.

Il canonico Vito de Paola, essendo egli un sacerdote, immaginò di fondare un laicale patronato PRO CLERICIS SUÆ LINEÆ.

Co-

Così egli disse nell' istanza presentata nella curia diocesana per ottenere dall'Ordinario del luogo l'approvazione per la erezione, e fondazione della cappella, dove doveano celebrarsi le ordinate messe, e adempiersi gli altri obblighi imposti a' cappellani. Imperciocchè nel decreto della Curia così sta scritto, ed avendo il fondatore inserito un sì fatto decreto nel principio dell' istromento di fondazione, manifestò chiaramente, che la fondazione era fatta PRO CLERICIS SUÆ LINEÆ: Oltre a che i preti nel fondare simili pii legati non sogliono avere altra intenzione, che preparare a' figli de' fratelli, e a' discendenti di quelli una situazione, nel caso che ascendano al Sacerdozio. Ed in effettì i primi chiamati a due de'tre pii legati da esso istituiti, furono tra i figli di Stefano di Paola suo fratello quelli, che allora trovavansi promossi al sacro ordine presbiterale, chiamati Francesco, e Santo de Paola. Fu dallo stesso fondatore riservata a se medesimo la nomina del terzo cappellano, e nel caso ch'egli si morisse senz' aver fatto una tal nomina, dichiaró, che la terza cappellania data si fosse al terzo figliuolo del suo fratello Stefano di Paola, il quale iniziato si fosse agli ordini sacri, ordinando, che fintanto questi non fusse chierico, si fosse interinamente tenuta dal Rev. canonico D. Gio:Battista di Paola figlio ancor egli di suo fratello. Perciò é chiaro, che l'istituzione era PRO CLERICIS SUÆ LINEÆ, avendolo e detto nella fondazione, e messo in pratica colle prime nomine, ch'egli fece.

Ogni padronato, come ben dicono i nostri contraddittori, è composto del dritto attivo, e passivo. Il dritto di nominare nelle cappellanie laicali, e di presentare al Vescovo ne' beneficj ecclesiastici il cappellano, o il beneficiato, chiamasi padronato attivo; e per l'opposto il dritto di essere o presentato, o nominato, appellasi padronato passivo. Quantevolte i fondatori non danno la facoltà ai loro eredi, posteri, o successori di nominare i cappellani a lor talento, ma da se stessi gli nominano tra l'ordine di certe designate persone, allora, esistendo le persone dal fondatore designate, è in esercizio il solo dritto passivo del padronato,

 tro-

trovandosi che dell'attivo ne ha usato il fondatore nell' istromento di fondazione, ed i chiamati non hanno bisogno della nomina de' posteri, e successori del fondatore, nè della loro presentazione, essendo essi nominati, e presentati dall'istromento di fondazione istessa. Che se poi queste persone venissero a mancare, allora sviluppa le sue forze il padronato attivo, ed i posteri, e discendenti dal fondatore facendo uso di questo, acquistano il dritto di nominare, e presentare i cappellani.

Questa graduazione si vede chiaramente espressa nella fondazione de'pii legati istituiti dal canonico Vito de Paola. Egli secondochè nella nostra prima allegazione abbiam dimostrato, ed a norma di quel che leggesi nell' istromento di fondazione da noi pubblicato per le stampe, dopo di aver formato una sola linea de'discendenti di suo fratello, passa a fare diverse graduazioni in questa linea. Chiamò prima i maschi discendenti da'maschi di suo fratello Stefano, e tra costoro invitò prima i preti, quindi i chierici, i quali qualora non avessero l'età di quattordici anni stabilita dal Concilio di Trento, gli abilitò durante l'etá minore a tenere i pii legati come laici, fino a che non giungessero all' età conciliare.

Mancando poi i maschi discendenti da' maschi della linea di Stefano suo fratello, chiamò i maschi discendenti da'maschi nati dalle figlie femine della stessa linea di Stefano suo fratello. Ed in questo secondo ordine di chiamati si vedono del pari, che nel primo, prediletti i chierici, e dispensati i maschi laici a tenere le cappellanie, fino a che non giugnessero all'età conciliare. E fin quì si vede dal fondatore disposto del solo padronato passivo, perciocchè nomina esso fra i discendenti della linea di Stefano suo fratello que' preti, e chierici, che celebrar doveano le messe, ed adempiere agli altri obblighi delle cappellanie, ritenendo presso di loro i beni *da godersi* (son parole della fondazione) *ed usufruttuarsi li beni predetti per detti cappellani nominati, ed altri in futurum, che avranno da succedere col peso, e condizione ut infra.* Or se il fondatore

no-

nomina i cappellani, ed i beni sono in mano de' cappellani nominati dal fondatore, mi si dica, dov' è fin quì il padronato attivo? resti dunque dimostrato, che fino a che vi sono chierici, o discendenti da' maschi, o maschi discendenti da' maschi nati dalle figlie di Stefano di Paola, non vi è affatto idea di padronato attivo, avendo il fondatore disposto, che i beni fossero presso di que' cappellani, ch' egli nomina, e disegna nella linea di Stefano de Paola suo fratello. Qualora poi questi mancassero, egli passa a chiamare le femine figlie delle femine della stessa linea, alle quali accorda il padronato attivo, dando la facoltà di potere adempiere agli obblighi delle cappellanie *per substitutum*.

Dopo evacuata tanto la linea agnatizia, quanto cognatizia del suo fratello Stefano di Paola, passa a chiamare i discendenti maschi dalle sorelle sue coll' istesso ordine spiegato nella linea dipendente da Stefano suo fratello, e dichiara, che questi tali figliuoli maschi siano *almeno chierici*: il che fa vedere la predilezione de' sacerdoti; e qualora non avessero l' età conciliare per esser chierici, gli abilita, durante l' età minore, a poter tenere le cappellanie come laici. E finalmente figura un caso, il quale non può diversamenre spiegarsi, se non si ammetta la esclusione di que' laici, i quali sono inabilitati a poter esser chierici. Egli dice, che qualora fosse interamente estinta la linea sua comprensiva del mascolino, e del feminino sesso, il Clero della terra di Turi debba tenere, ed usufruttuare detti pii legati con adempierne gli obblighi insino a tanto non venghi un Sacerdote della linea d' esso fondatore, quale sopragiunto, subito il Rev. Capitolo abbi da lasciare detto jus padronato, e di quello se ne abbi da investire detto prete della linea d' esso D. Vito, ancorché fosse chierico.

Or si dica questo prete o chierico che fosse, come può sopravvenire dopo la chiamata del Capitolo, la quale non può aver luogo, se non estinta la linea contentiva di esso D. Vito comprensiva del mascolino, e feminino sesso? E se la linea comprensiva del mascolino, e feminino sesso era estinta, donde sor-

ſorgea queſto prete, o chierico della linea d'eſſo D. Vito, a cui il Capitolo reſtituir dovea i pii legati? La ſpiegazione è facile. Il fondatore non avea ammeſſo, che preti, o chierici, o laici, i quali non aveſſero l'età di 14 anni voluta dal Concilio di Trento neceſſaria per iniziarſi agli ordini ſacri, ed avea eſcluſi que' laici, i quali non foſſero chierici, e non aveſſero l'attitudine a poterlo eſſere. Tali erano i laici caſati ceppi della famiglia, i quali eſſendo eſſi eſcluſi, non erano però eſcluſi i loro figliuoli, i quali o ſi trovaſſero di eſſer chierici, o lo voleſſero eſſere. Da uno di queſti ceppi eſcluſi, per eſſer laici uſſorati, potea ſopravvenire un giorno alcun prete, o chierico diſcendente dalla linea contentiva di eſſo D. Vito, il quale richiamaſſe dalle mani del Capitolo il jus padronato paſſivo de' tre pii legati ſuddetti.

Si perſuadano dunque una volta i noſtri contraddittori, che il fondatore ha prediletto i chierici, ed ha chiamato i laici, i quali ſe non erano chierici in atto, eſſer lo poteano in potenza, ed ha eſcluſo i laici uſſorati, come quelli, che in atto non lo erano, ed in potenza eſſer non lo poteano. Tanto dir volle il S. C. nel ragionamento della ſua ſentenza profferita nell' anno 1775, allorchè enunciando la fondazione diſſe: *Reverendus etenim D. Vitus de Paula actu inter vivos die 17 menſis martii anni 1650 tribus laicalibus cappellaniis inſtitutis, quarum capaces reddidit etiam clericos, laicos, ac fœminas*. Imperciocché chi dice *capaces reddidit etiam clericos*, fa vedere, che l' oggetto principale della fondazione erano i ſacerdoti, e che gradatamente paſſava a' chierici, come quelli che ſon deſtinati ad eſſer ſacerdoti, quindi a i laici, che poſſano eſſer chierici, ed in mancanza di coſtoro alle femine, alle quali ſoltanto ſi dà il dritto di adempiere agli obblighi *per ſubſtitutum*. Ma i laici uſſorati debbonſi riputare per eſpreſſa legge della fondazione eſcluſi, ſe non ſi vuol cadere in una manifeſta contraddizione col fondatore, a cui non credo, che i noſtri contraddittori vogliono negare la facoltà di aver potuto dare alla ſua roba quella legge, che più l'è piaciuto. Ed

il

il Magistrato memore di quella legge fondamentale della ragion civile *paterfamilias uti legassit rei suæ , ita jus esto*, non può far a meno di non eseguirla.

Perciò i nostri contradittori, i quali ben sanno, che la docilitá nella società civile rende gli uomini amabili, son da noi incessantemente pregati a confessare una volta, che del padronato attivo, fino a che vi sono maschi discendenti da' maschi delle femine di Stefano de Paola, ne ha disposto il fondatore. Che da un tal padronato passivo ne sono stati esclusi i laici ussorati incapaci ad esser chierici, e che il padronato attivo spiega le sue forze nel solo caso, che non vi siano i chierici invitati dal fondatore, ma debbano le femine discendenti dalle femine della linea di Stefano di Paola adempiere agli obblighi delle cappellanie *per substitutum*.

Per tuttociò a noi sembra, che il S. C. nell'aver escluso D. Natale Ventrella come laico ussorato, non abbia fatto altro, che seguire la legge della fondazione. Ma avendo data la spettanza delle cappellanie a' fratelli Attolini, *stralineando*, secondo dicono i nostri contraddittori, il padronato dalla linea primogenita, e postergando D. Giuseppe Tarantini, che secondo essi dicono, in questa linea si ritrova, avrà fatto ingiustizia allo stesso? Ovvero avrà anche in questo seguito la legge della fondazione, ed i dettami del dritto ricevuto in simili controversie? Ecco l'esame che noi proponiamo nel secondo capo di questa memoria.

CAPO II.

Il Consiglio ragionevolmente contemplando la linea di qualitá, ave ammessa la saltuaria fra i discendenti della linea di Stefano de Paola.

I Nostri contraddittori gridano altamente, perchè, anche tolto di mezzo D. Natale Ventrella, come laico ussorato, credono, che D. Giuseppe Tarantini abbia un dritto inerente al-

alla sua propria persona, per fare , che il padronato non eschi dalla linea di Lucantonio Ventrella, nella quale trovavasi incanalato . Ma quì in vece di metterci a fare un inutile sbracío di leggi, formerà la giustificazione della sentenza del Consiglio il ricordare la teoria insegnata da tutt' i nostri , e adottata dal S. C. nella decisione da esso fatta nell'anno 1775, la quale oggi forma stato nella causa presente .

E' vecchio quesito , se allora quando un testatore , o fondatore che sia, invita al maggiorato, o al padronato i discendenti di qualche linea da esso contemplata coll'aggiunzione di alcuna qualità, se non esistendo questa qualità nella linea prediletta, si possi passare a' sostituti , tra i quali vi sia la qualità voluta , postergando la linea , e 'l grado , ed ammettendosi la reciproca saltuaria da linea a linea. Baldo, il di cui consiglio 334 fu universalmente da tutti ricevuto per modo, che le voci da esso adoprate divennero celebrate da tutta la scuola, e passarono ad essere *tetniche*, disse, che in simili casi doveansi considerare due linee formate dal testatore, l'una di qualità , e l'altra di sostanza. E ciò viemaggiormente quando il fondatore chiami la linea di un solo , la quale poi via facendo vadi a diramarsi in più linee. Allora dunque essendosi invitati i discendenti da un solo coll'aggiunzione di una certa designata qualità , tutti coloro, i quali trovansi di aver la qualità voluta dal testatore formano la linea detta di qualità , non ostante che si ritrovino in diverse linee effettive, che Baldo appellò linee di sostanza.

Il caso nostro è per l'appunto il caso del magistrale consiglio di Baldo . Il fondatore Vito di Paola chiamò i discendenti da un solo, cioè da Stefano de Paola suo fratello, e tra costoro predilesse prima la linea agnatizia, quindi i maschi dipendenti da maschi nati dalle femine della linea agnata, e finalmente chiamò le femine delle femine. Ma in mezzo a tutte queste chiamate formò una linea di qualità , cioè durante l' agnazione chiamò que' maschi che fossero chierici, o avessero l'attitudine a poterlo essere, nella linea

poi

A 4

poi cognata chiamó que'chierici, ovvero que'laici, che avesſero l'attitudine a poter divenir chierici, i quali foſſero dipendenti da maſchi nati dalle femine della ſteſſa linea di Stefano de Paola ſuo fratello. Ora in ſimil caſo ſecondo la teoría di Baldo non ſi attende alla linea diramata, nella quale ſiaſi incanalato il padronato, ma ſi va cercando la perſona contemplata in qualunque ſito ella ſia, tenendoſi ſempre occhio alla linea della qualità prediletta dal teſtatore, e non già alla linea di ſoſtanza, ove il padronato ſiaſi incanalato. Il noſtro Carlantonio di Roſa nella ſua celebre conſultazione 69 a lungo dimoſtrò queſta propoſizione. Noi non faremo, che traſcriver qui brevemente alcune ſue parole, potendoſi riſcontrare l'intera conſultazione da chi ne aveſſe piacere: *Etenim cum linea dupliciter accipiatur, nempe pro linea ſubſtantiæ, quæ comprebendit maſculos & fœminas, & pro linea qualitatis, quæ comprebendit illos ſolum, quos diſponens cum aliqua qualitate vocaverit, licet ſint in diverſis lineis ſubſtantiæ, ut perbelle dicebat Bald. in conſ.* 334 *num.* 13 *lib.* 3 *quod eſt repetitum inter conſilia Petri de Amcbarani conſ.* 75, *videtur tunc is, qui diſpoſitionem facit, ut ſupra diximus, duas lineas qualitatis conſtituere, unam maſculorum quos prætulit, & alteram fœminarum, quod optime confirmat Cavalcan. dec.* 18 *part.* 3 e vengono citati molti altri Dottori.

Quel che i noſtri ſcrittori han detto, é ſtato ancora da'ſtranieri confermato. Il Cardinal de Luca, maeſtro della giuriſprudenza nel foro ricevuta, in più luoghi inſegna la ſteſſa teoria. Noi ſarem contenti di traſcriverne uno, ed indicare gli altri: *E converſo ego, & ceteri pro Barbara in gradu proximiori ſcribentes, dicebamus in primis, & quidem cum ſenſu etiam veritatis, nullatenus in hac facti ſpecie intrare dictam concluſionem de linea ſemel admiſſa omnino evacuanda, illa enim procedit donec extant perſonæ capaces, ita ut agatur de continuatione in eadem linea, & perſonarum genere cum ſola prælatione inter eas ratione agnationis, vel ſexus: ſecus autem ubi teſtator unam lineam vocavit cum certa qualitate, qua defecta tranſitum fecit ad aliam lineam,* ne-

neglectis personis de linea prædilecta, talem qualitatem non habentibus, tunc enim illa habetur pro omnino evacuata, eo ipso quod non adsunt personæ ita qualificatæ, cum aliæ non qualificatæ, ut pote per testatorem neglectæ; habentur ac si non extarent in rerum natura (1).

Secondando l'esposta teoria il S. C. nell'anno 1775 colla sua sentenza passata in cosa giudicata favorì la linea di qualità, e non quella di sostanza.

Ricordiamci, che in quell'epoca essendo mancati all'intutto i maschi discendenti da' maschi di Stefano de Paola, contendevano nel ius padronato, egualmente che contendono oggi, i maschi discendenti dalle femine della linea di Stefano de Paola. L'arcidiacono Attolini era figlio di Lionardo Attolini, il quale fu figlio di Geminiana de Paola nata da Antonino de Paola figliuolo secondogenito di Stefano de Paola, ch'era lo stipite contemplato. Il Sacerdote D. Nicola Ventrella era figliuolo di Lucantonio Ventrella, nato da Pasqua de Paola figliuola secondogenita di Antonio de Paola il quale era figliuol primogenito di Stefano de Paola, comune stipite contemplato. Il terzo pretensore poi era il sacerdote D. Donatantonio Aresta nato da Laura Marinelli figliuola di Palma de Paola figliuola primogenita dello stesso Antonio de Paola, che secondo abbiam detto era il figliuol primogenito di Stefano di Paola. D. Donatantonio Aresta dunque, e D. Nicola Ventrella erano amendue discendenti dalla linea primogenita, perchè dipendenti amendue d'Antonio de Paola figliuolo primogenito dello stipite Stefano, ma d' Antonio eransi diramate due linee per mezzo delle due sue figliuole femine Palma primogenita, e Pasca secondogenita, cosicchè per questa diramazione D. Donatantonio Aresta trovavasi ad essere nella linea primogenita dipendente da Palma de Paola sua ava materna in ordine a D. Nicola Ventrella, il quale era nella linea secondogenita dipendente-

(1) *De Luca de fideicom. dist.* 11 *num.* 8 *discurs.* 25 *num.* 21 *disc.* 106 *num.* 12.

te da Pasca de Paola sua ava paterna, e figliuola secondogenita di Antonio. Il Consiglio se avesse voluto attendere la linea di sostanza, avrebbe dovuto ammettere D. Donatantonio Aresta, come discendente dalla linea primogenita di Antonio de Paola. Ma tutto all'opposto. Attendendo la linea di qualità, credette il padronato saltuario, e lo diede a D. Nicola Ventrella, come avente la qualità di maschio dipendente da maschio nato da femina discendente dalla linea di Stefano de Paola, non ostante che questa femina ava paterna del mentovato Ventrella fosse una secondogenita in ordine a Palma de Paola ava materna dell'altro pretensore D. Donatantonio Aresta. Ed ecco postergata la linea, ed attesa la qualità. *Cum igitur* (son le parole del ragionamento della sentenza) *masculi ex masculis Stephani de Paula descendentes, obitu Rev. D.Josephi de Paula anno 1765 fuerint extincti, S. C. visum est, legem fundationis favere Rev. D. Nicolao Ventrella. Is enim tanquam nepos ex masculo Paschæ de Paula filiæ secundogenitæ Antonii, filii primogeniti prædicti Stephani, vocatus erat nomine masculi*, e dipendenti da mascoli di dette figlie femine da primogenito a primogenito, come di sopra sta dichiarato nelli figli mascoli dello Stefano, *qui fuerant vocati* estinta affatto la linea mascolina tutta dello Stefano, *quibus verbis LINEA QUALITATIS, NON SUBSTANTIÆ, masculorum scilicet ex masculis designata fuerat, quæque morte Rev. D. Iosephi de Paula defecit.*

Neque huic præferre Rev. D. Donatum Antonium Aresta S. C. ex lege fundationis censuit. Hic, quamvis nepos esset Palmæ de Paula filiæ primogenitæ supradicti Stephani, nepos tamen erat ex fœmina Laura Marinelli ipsius matre, eique propterea minime aptari poterant verba mox relata prima li mascoli, e dipendenti da mascoli di dette figlie femine da primogenito a primogenito, *cum masculus non esset dependens ex masculo filiæ fœminæ, sed masculus ex fœmina filiæ fœminæ. Eoque magis ei præferendus erat Rev. Ventrella, cum masculis inspicerentur suffecta*: Poi le figlie femine, e figlie di figlie di quelle da primogenita a primogenita, come di so-

pra

pra ſta dichiarato, *quibus verbis fœminas ex fœminis, deficientibus tantum maſculis ex maſculis fœminarum, inter quos eſt Rev. Ventrella, cuicunque patet deſignari.*

Quibus certe primogenitura Palmæ de Paola Aviæ Rev. Areſta minime adverſabatur. Etenim juxta legem fundationis ſervanda eſt, dum ceteræ qualitates a fundatore vocatis tributæ, cum linea primogeniali potiori iure concurrant, quibus deficientibus in linea primogenita, lineæ ſecundogenitæ locus datur. Sic in vocatione MASCULORUM EX MASCULIS (cui in præſenti caſu fundator refertur) MASCULIS LINEÆ SECUNDOGENITÆ PER SALTUM CAPPELLANIÆ DEFERUNTUR, extante adhuc linea primogenita, in qua maſculi ex maſculis deficient, verbo lineæ LINEAM QUALITATIS, NON SUBSTANTIÆ, ut dictum eſt, deſignando. Sicque pariter deficientibus maſculis ex maſculis in linea Palmæ de Paula primogenita, in qua eſt Rev. Areſta, maſculis ex maſculis lineæ ſecundogenitæ Paſchæ de Paula, in qua eſt Rev. Ventrella, lege fundationis ius patronatus de quo actum, delatum eſt.

Colla ſteſſa ſentenza fu eſcluſo l' arcidiacono Attolini, non oſtante ch' egli fuſſe un maſchio dipendente da maſchio figlio di femina della linea contemplata. Imperciocchè avendo tutti e due i contendenti, cioé tanto l' arcidiacono Attolini, quanto il Sacerdote Ventrella la qualità voluta dal fondatore, cioè di maſchio dipendente da maſchio, ſi poſe mente, che Attolini era diſcendente dalla linea di Antonino de Paola ſecondogenito, ed il ſacerdote Ventrella era diſcendente dalla linea di Antonio de Paola primogenito. E perciò *ceteris paribus* in ordine alla qualità, fu preferita la linea. *Præponere demum* (ſeguita il ragionamento della ſentenza predetta). *Rev. Ventrella Rev. D. Bartholomæum Attolini lex ipſa fundationis vetuit. Cum eſſet maſculus ex maſculo D. Leonardo Attolini filio Geminianæ de Paola lineæ ſecundogenitæ Stephani de Paula, præferendus haud erat maſculis ex maſculis lineæ primogenitæ Stephani de Paola, inter quos recenſetur Rev. Ventrella, ſi verba ſupra relata ſpectentur.* Prima li maſcoli, e dependenti da maſcoli di dette

te figlie femine da primogenito a primogenito, come di sopra sta dichiarato nelli figli mascoli dello Stefano. *Quousque sane masculi ex masculis fœminarum extent in linea primogeniali, masculis ex masculis fœminarum lineæ secundogenitæ non est locus.*

Nec juvat defecisse masculos ex masculis agnatis in linea secundogenita ob mortem Rev. D. Iosephi de Paula fratris Geminianæ Aviæ Rev. Attolini. Ordo enim vocationum in instrumento fundationis præstitutus PER SALTUM EX UNA AD ALIAM LINEAM, PERSONIS CERTAM QUALITATEM HABENTIBUS *ius patronatus cappellaniarum decernit, neglecta linea, in qua primum fuit, non adhuc extincta: ut etiam in primogenituris, ac fideicommissis saltuariis (ut ajunt) quotidie servatur,* LINEAM QUALITATIS LINEÆ SUBSTANTIÆ *præferendo*. Da tutto ciò vuolsi desumere, che il Consiglio colla sua sentenza stabilì di essere il padronato saltuario, e di doversi preferir sempre la linea di qualitá a quella di sostanza. Questa sentenza è passata in giudicato, e forma stato nella causa presente. Per conseguenza essendo D. Giuseppe Tarantini figlio di Laura Serri, la quale fu figlia di Pasqua Serafina, nata da Lucantonio Ventrella, si ritrova fuori della linea di qualità per esser maschio dipendente da femina di femina, e non già maschio dipendente da maschio, e dev' essere escluso, non ostante ch' egli in rapporto a' fratelli Attolini sia nella linea primogenita dipendente d'Antonio de Paola, e quelli nella linea secondogenita dipendenti d' Antonino de Paola. La stessa ragione, che allontanò il sacerdote D. Donatantonio Aresta, non ostante che fosse della linea primogenita in confronto del sacerdote Ventrella, il quale era della linea secondogenita, deve allontanare D. Giuseppe Tarantini a fronte de' fratelli Attolini, i quali hanno la qualità di maschi dipendenti da' maschi voluta espressamente dal fondatore.

Ma il Consiglio, replicano i nostri contraddittori, non ostante che diede la spettanza al sacerdote D. Nicola Ventrella, mantenne per equità l'arcidiacono Attolini nel possesso della

la cappellania ſotto al titolo della paſſione di N. S. G. C. Perchè non deve la ſteſſa equitá ſoſtenere il ſacerdote D. Giuſeppe Tarantini nel poſſeſſo della cappellania de'SS. Pietro, e Paolo? tanto maggiormente che queſta forma il titolo della ſua ordinazione, ed egli rimarrebbe irregolare, ove andaſſe interamente ad eſeguirſi l' intera precedente ſentenza del Conſiglio. Or qui giunti ci rincreſce di dover noi mettere in veduta le falſità commeſſe dal ſacerdote D. Giuſeppe Tarantini per ſedurre l'Ordinario del luogo, e indurlo ad una irregolare ordinazione. Ma la difeſa de' noſtri clienti ci obbliga a diſtendere il terzo capo, in cui dimoſtreremo, che il ſacerdote D. Giuſeppe Tarantini non è degno di alcuna equità.

C A P O III.

Il ſacerdote D. Giuſeppe Tarantini non è ordinato a titolo di beneficio, e nell' ordinazione ingannò il Veſcovo.

I noſtri accorti contraddittori, i quali ſi ſono pur troppo avveduti, che niente avean da ſperare dalla giuſtizia del S. C. ſono ricorſi all'equità. Eſſi han proccurato, intorbidando i fatti, venire a capo del lor diſegno, e noi intendiamo eſcluderli dilucidando i fatti.

Colla citata ſentenza del S. C. interpoſta nell' anno 1775 eraſi data la ſpettanza delle cappellanie in controverſia al ſacerdote D. Nicola Ventrella, da doverſi interamente verificare ſeguita che foſſe la morte di D. Donatantonio Areſta, e dell' arcidiacono Attolini, da'quali poſſedevanſene due. Dopo della ſentenza dunque lo ſtato poſſeſſoriale era il ſeguente.

D. Niccola Ventrella poſſedea la cappellania ſotto al titolo de'SS. Pietro e Paolo. D. Donatantonio Areſta era in poſſeſſo di quella ſotto al titolo di S. Gio. Battiſta Decollato; e l'arcidiacono Attolini ſi godea la terza denominata la paſſione di N. S. G. C.

Nell'

Nell'anno 1787 dovendo D. Giuseppe Tarantini ricevere la tonsura, e i primi due ordini minori, ricorse all'Ordinario del luogo dicendo di voler essere ordinato a titolo di sacro patrimonio. Descrisse alcuni beni dell'annua rendita di doc. 10, e soggiunse che gli restanti duc. 26 per complimento della tassa diocesana egli li percepiva da una rata del legato pio fondato dal can. Vito de Paola nell'anno 1650, ad esso lui ceduta dal Rev. D. Nicola Ventrella suo prozio materno con istromento stipulato sotto il dì 3 maggio del passato anno 1786 per mano di Notar Francesco Antonio Bari di Fasano. Si cominci non pertanto a vedere, che il nostro sacerdote è ordinato a titolo di patrimonio, e non già di beneficio, e che la rata del beneficio dal prozio materno cedutogli fu per supplire gli annui duc. 26, che gli mancavano per lo compimento della tassa diocesana del sacro patrimonio; cosicchè egli non rimarrebbe irregolare, qualora altronde se gli supplissero i predetti duc. 26. Ma il fatto sta, ch'egli lo è stato sempre irregolare, imperciocchè quell'istromento del dì 3 maggio 1786 fu diretto a burlare il Vescovo, e non già a supplire alla tassa diocesana. L'istromento esiste presso gli atti del Consiglio, ed in esso si legge rinunciata al pronipote dal sacerdote D. Nicola Ventrella quella cappellania, ch' egli non avea. Gli cedette la cappellania sotto al titolo della passione di N. S. G. C., la quale possedevasi dall'arcidiacono Attolini, e nel cui possesso era stato confermato colla sentenza del Consiglio del 1775.

D. Giuseppe Tarantini, dopo di aver preso i secondi due ordini minori colla stessa simulata donazione, in agosto dell' anno 1792 per esser consacrato suddiacono incontrava la resistenza della legge del Re, la quale proporzionava il numero de' sacerdoti al numero delle anime del luogo. Ebbe perció bisogno di ricorrere al Sovrano, per ottener la dispensa di quella legge. In sí fatta occasione la Maestà del Re con sua real carta de' 12 gennajo 1793 diresse un ordine al Vescovo del luogo, perchè avesse informato, dicendo il numero delle anime, e de' preti, e se vi concorreva

il

il bisogno della Chiesa; rilevando ancora la qualità , rendita, e pesi del detto beneficio.

L'Ordinario del luogo, sedotto dal citato istromento dell'anno 1786, dopo di aver favorevolmente alle dimande del Novizio riferito, passó a dire, che il beneficio intitolato della passione di N. S. G. C. ceduto dal sacerdote D. Nicola Ventrella al di lui pronipote D. Giuseppe Tarantini si apparteneva al legato pio fondato nel 1650 dal can. D. Vito de Paola: Ch'essendo la linea mascolina prima invitata al godimento di detto legato pio affatto estinta, era quello passato alla linea feminina, *e specialmente a D. Nicola Ventrella discendente da Pasqua de Paola figlia del menzionato Stefano fratello del fondatore.* Soggiunse che anche nella famiglia Ventrella mancavano i maschi, essendovi superstite il solo suddetto D. Nicola sacerdote. E conchiuse, che alla morte di questi si apparteneano detti beneficj al supplicante D. Giuseppe Tarantini di lui pronipote per parte della sorella.

Dagli atti della Curia non apparisce, d'essersi dal Vescovo ottenuta risposta per la chiesta dispensa dalla Real segreteria. Ma intanto si vede promosso D. Giuseppe Tarantini all' ordine del suddiaconato nel dì 25 maggio dell'anno 1793 col supplemento d'annui duc. 26 alla tassa diocesana ceduti li dal prozio, mercè l'istromento dell' anno 1786 sopra quella cappellania, ch'ei non possedea, e che anzi possedevasi dall'arcidiacono Attolini.

Or mi si dica, qual conto puó tenersi di siffatto supplemento di patrimonio? Ventrella cedette al pronipote quel che non avea, ed il suddiacono ingannó il Vescovo, il quale non fu molto curioso in esaminare la natura delle carte, che se gli offerivano. Oggi dunque vorrebbe D. Giuseppe Tarantini trar profitto da un suo delitto, parlando il linguaggio dell' equitá.

Egli in seguito fu ordinato Diacono seguitando a far permanere il Vescovo nell'istesso inganno. Intanto avvenne , che si morì D. Donatantonio Aresta , a cui il Consiglio colla sua sentenza del 1775 avea permesso durante la sua vita, di possedere la cappellania sotto al titolo di S. Gio: Battista Decollato, e D. Nicola Ventrella per effetto della stes-

stessa sentenza unì alla prima ch' egli possedea sotto al titolo de' SS. Pietro, e Paolo, questa seconda intitolata di S. Gio: Battista Decollato. Si credette allora in dovere di effettivamente dare qualche cosa al pronipote. Con un secondo istromento stipulato sotto il dì 31 dicembre dell' anno 1794. dichiarò il primo istromento del 1786 erroneo, e venne a rinunciarli la cappellania de' SS. Pietro, e Paolo, ritenendo per se quella di S. Gio. Battista ultimamente acquistata per la morte di Aresta.

Allora fu, che il Diacono D.Giuseppe Tarantini presentò questo istromento nel S.C., e chiese d' essere immesso nel possesso. Intanto egli era giá ordinato coll'inganno fatto al Vescovo mercè un istromento nullo, e simulato. Il Consiglio il quale non bevè così all'ingrosso, come bevette il Vescovo, nel dì 15 giugno dell'anno 1795 interpose il seguente decreto. *Stante renunciatione Cappellaniæ sub invocatione SS. Petri, & Pauli facta per Rev. D. Nicolaum Ventrella in beneficium ejus pronipotis D. Josephi Tarantini vigore instrumentorum de die 3 maji 1786, & 30 dicembris 1794 fol. 2 & 4 prædictus D. Joseph Tarantino immittatur in possessionem dictæ Cappellaniæ, bonorumque, & onerum eidem adjectorum, uti renuntiatarii prædicti D. Nicolai Ventrella, & ejusdem nomine DONEC IPSEMET VENTRELLA VIXERIT, CITRA PRÆJUDICIUM JURIUM INTERESSE HABENTIUM IN CAPPELLANIA PRÆDICTA POST OBITUM DICTI VENTRELLA* (1).

Salvò dunque il Consiglio il dritto degl' interessati dopo la morte del cedente Ventrella. Ed in fatti per la morte dello stesso, credendosi estinto ogni dritto in persona del concessionario Tarantino, fu la cappellania sottoposta a sequestro, come lo è tuttavia, cosicchè egli niente possiede.

Restringendo dunque le idee noi ritroviamo, che il defunto D. Nicola Ventrella, e il suo vivente pronipote D.Giuseppe Tarantino sono rei di un punibile attentato per ave-

re

(1) *Fol. 31. Acta per D. Josephum Tarantino.*

re ſtrappata dal Veſcovo l'impoſizion delle mani con carte nulle ed inſuſſiſtenti: Che D. Giuſeppe Tarantini non diventa irregolare mercè la ſentenza del Conſiglio; ma lo é ſtato da principio mercè il ſuo delitto, e l' inganno fatto al Veſcovo. Ch'egli non è ordinato a titolo di beneficio, ma ſibbene di patrimonio, per lo ſupplemento del quale giuſta la taſſa diocesana, diſſe falſamente di poſſedere anche i duc. 26 ſulla cappellania della paſſione di N. S. G. C., coſicchè la cappellania non forma il titolo della ſua ordinazione, ma ſibbene li annui duc. 26 formano il ſupplemento al patrimonio, col quale è ſtato egli ordinato. Ond'è, che quando eſpiato il primo delitto dell'inganno fatto al Veſcovo, egli da ſuoi beni ſuppliſca quella rendita di annui duc. 26, ſi troverà di poſſedere quel patrimonio, ſotto al titolo del quale è ſtat' ordinato. E ſarebbe coſa di ſcandaloſo eſempio, che alcuno ſotto de' mentiti titoli seduceſſe prima il ſuo Ordinario a promuoverlo agli ordini ſacri, e pretendeſſe dopo per equità di eſſere o mantenuto, o immeſſo nel poſſeſſo della roba non ſua. E dove ſi é inteſo mai, che debba taluno trar profitto dal ſuo dolo, e che il proprio delitto gli debba in luogo della pena apportar vantaggio anche ſulla roba altrui? *Dolus ſuus* (ſono le voci della legge, e dell'equità naturale) *nemini contra naturalem æquitatem prodeſſe poteſt* (1): *Jure naturæ æquum eſt, neminem cum alterius detrimento, & injuria fieri locupletiorem* (2). Per lo contrario i canoni vogliono ancor punito il delitto del clerico, il quale un falſo titolo preſentando, abbia con frode, e con dolo indotto il proprio Veſcovo ad ordinarlo: onde dovrà eſſo in pena del ſuo delitto rimaner ſoſpeſo dall'eſercizio degli ordini ricevuti. Che ſe poi voglia al Veſcovo imputarſi la poco ſua diligenza, avendo ſenza prendere le opportune neceſſarie dilucidazioni ordinato D. Giuſeppe Tarantini col titolo di un ſuppoſto, e fit-

(1) *L. 1. §. 1. ff. de dol. mal. & met. except.*
(2) *L. 206. ff. de Reg. Iur.*

fittizio patrimonio, dovrà egli, non avendo il detto Tarantini come poter decentemente viver del suo, alimentarlo colle rendite della mensa. E questa è la ricevuta disciplina della Chiesa, siccome così l' ha il nostro dottissimo Domenico Cavallari in brevi detti epilogata: *Iure decretalium nec usu vacuæ pronunciantur absolutæ (h. e. sine titulo peractæ) ordinationes, sed tantum coguntur Episcopi alere maiores clericos absolute ordinatos, qui de suo non habent, unde vivant. Cap. 4. ex : de præb. . . . Sed si clerici per fraudem falsum titulum obtrudant, tum ordinati clerici ab ordinibus susceptis suspendantur* (1). Ma di ciò se l'ha dovrà vedere egli il Rev. D. Giuseppe Tarantini col suo Ordinario. Sicchè v' é tanta differenza tra l'equità usata all' arcidiacono Attolini, e quella che si pretende oggi dal sacerdote Tarantini, quanta ve n' è tra l'equitá istessa, e l'ingiustizia.

L' Arcidiacono Attolini possedea la cappellania sotto la invocazione di N. S. Giesù Cristo, perchè fin dall'anno 1765 gli fu ceduta, e rifiutata dal Sacerdote D. Giuseppe di Paola ultimo discendente maschio di Stefano di Paola, al quale, come a Sacerdote espressamente invitato dal fondatore, si apparteneva il padronato passivo di tutte, e tre le cappellanie suddette. E la G. C. con cognizione di causa lo avea immesso nel possesso, dando esecuzione allo strumento di cessione, e rifiuta. Per l' opposto il Sacerdote Tarantini, lungi d' averne ottenuto legittimo possesso, ha usato l' inganno, e la frode per indurre il Vescovo ad una ordinazione con titolo suppletivo: né il S. C. riconoscer volle la cessione fattagli in giugno del 1795 dal Rev. D. Nicola Ventrella, se non durante la vita di costui, e senza pregiudizio delle ragioni degl' interessati alla cappellania, che si cedeva. A meno che dunque non si voglia oggi premia-

(1) *Inst. iur. canon. part.* 1 *cap.* 31 *de tit. ordin. in fin.*

miare di un delitto da esso commesso, non potrà esitare il S. C. nel confermare la sua precedente sentenza, secondo che, noi speriamo.

Napoli 14 Gennaro 1082 1802

Gaetano Todisco
Felice Parrilli